

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 894)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BROSIO, BALEO, PREMOLI e ARENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 luglio 1970, n. 569 — contenente modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari — ha stabilito, nell'articolo 3, che « Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto anteriormente al 31 dicembre 1969 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare a concorsi per titoli per l'immissione nella qualifica iniziale delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria . . . ». Per la partecipazione a tali concorsi la legge stessa ha posto determinate condizioni, fra le quali:

il possesso alla data del 31 dicembre 1969 della qualificazione contrattuale per

l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale è presentata la domanda per la partecipazione al concorso;

il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera o, in mancanza, il superamento di una prova di cultura.

La stessa legge, nell'articolo 6, ha stabilito che gli « impiegati entrati nei ruoli organici, per concorso, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3, purchè alla data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso essi fossero impiegati a contratto con una qualificazione contrattuale per l'esercizio di

mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso ».

Recentemente hanno avuto luogo (e quanto prima ne verrà espletato un altro) i primi due concorsi per titoli di cui sopra. Al personale che vi ha partecipato (e, ovviamente, a quello che parteciperà ai concorsi prossimi) è stata, quindi, concessa l'immissione nel corrispondente ruolo organico, anche se non in possesso del titolo di studio normalmente richiesto; purchè, tra l'altro, come si è visto, alla data del 31 dicembre 1969 avesse una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale ha presentato la domanda di partecipazione al concorso.

Quest'ultima particolare disposizione non ha tenuto, ingiustamente, conto della particolare situazione in cui si trovano coloro che anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1970, n. 569, vinsero come contrattisti l'unico concorso per titoli ed esami ad essi riservato dall'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 — concernente l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri — e che al momento della partecipazione al concorso stesso avevano una qualificazione contrattuale corrispondente al titolo di studio posseduto ma inferiore alle mansioni effettivamente svolte durante il periodo come contrattista.

Infatti, è da tener presente che molti contrattisti che avevano una qualificazione contrattuale in base alle sole mansioni svolte,

a seguito della circolare ministeriale del 25 novembre 1966, n. 46, furono declassati alla qualifica inferiore in quanto non in possesso del corrispondente titolo di studio. Di detto personale, coloro che vinsero il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1967, n. 18, sopra citato, sono rimasti inquadrati con la qualifica cui furono declassati. Coloro, invece, che non parteciparono a tale concorso o che non lo vinsero furono successivamente riclassificati nella categoria superiore con la quale hanno potuto o potranno partecipare ai concorsi per titoli previsti dall'articolo 3 della stessa legge.

Si tratta, come ognuno può vedere, di una vera beffa ai danni di coloro che avevano sostenuto un concorso per esami e per titoli per l'immissione nei ruoli prima della « riclassificazione » nella categoria superiore fatta ai contrattisti. La conseguenza, come si è detto, è che essi attualmente si vedono scavalcati da coloro che in precedenza avevano comunque demeritato nei loro confronti.

Ad ovviare a tale ingiustizia provvede il presente disegno di legge con il quale si vuole appunto dare a coloro che vinsero il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1967, n. 18, la possibilità di partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, per la carriera corrispondente non alla qualificazione contrattuale posseduta al momento della partecipazione al concorso da essi vinto, bensì a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte durante il periodo come contrattista.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione degli affari esteri entrati nei ruoli organici a seguito del concorso di cui all'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto alla qualificazione contrattuale posseduta al momento in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, essi avessero effettivamente svolto, durante il periodo come contrattista, mansioni superiori alla qualificazione stessa e corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso. Tali impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 569.

Un'apposita Commissione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri accerterà l'esistenza del requisito dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori durante il periodo come contrattista del personale di cui al precedente comma.

Art. 2.

Gli impiegati di cui al comma precedente, ove risultati vincitori dei concorsi, prendono posto nei ruoli organici dell'amministrazione dopo l'ultimo vincitore del primo concorso bandito in applicazione dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stessa decorrenza.